



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere (relatore)
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella Camera di consiglio del 24 luglio 2024

DELIBERAZIONE

Comune di Griante (CO) rendiconti degli esercizi finanziari 2020 - 2021 e 2022

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.7/2021/INPR, n. 10/2022/INPR e n.8/2023/INPR, recanti le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - rendiconti della gestione 2020, 2021 e 2022 - ed i relativi questionari;

ESAMINATI i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2022, redatti dall'organo di revisione del Comune di Griante (CO), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni sopra menzionate;

VISTI gli atti acquisiti nell'ambito della procedura di controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Vittoria Cerasi;

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nell'ambito dell'attività di controllo la Sezione ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Griante (CO), un comune di 583 abitanti al 01.01.2024 (dati Istat).

Il controllo ha riguardato i questionari relativi ai rendiconti degli esercizi dal 2020 al 2022, i dati presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), nel sistema Con.Te. nonché quelli ricavati da altre banche dati disponibili (Finanza locale del Ministero dell'interno e Dipartimento del Tesoro per gli organismi partecipati).

È stata svolta un'istruttoria (28/06/2024 prot. Cdc n. 10134) per acquisire informazioni in merito:

1. *assenza di cassa vincolata*
2. *assenza di Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per spesa corrente*
3. *capacità di riscossione*

4. accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)
5. gestione residui
6. fondi Covid-19
7. PNRR

Il Responsabile dell'Area economico finanziaria dell'Ente, con nota del 10/07/2024 prot. Cdc n. 10534 ha dato riscontro alla nota istruttoria, fornendo i necessari chiarimenti richiesti.

L'esame della documentazione ha evidenziato la situazione contabile e finanziaria del Comune di Griante (CO) compendiata nei seguenti dati:

Tabella 1 - Equilibrio di bilancio

Equilibrio di bilancio	2020	2021	2022
Risultato di competenza (W1)	404.532,82	685.274,10	453.238,00
Equilibrio di bilancio (W2)	188.443,28	652.338,52	450.827,00
Equilibrio complessivo (W3)	188.443,28	650.411,52	447.274,00

Fonte: Banca dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

Fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1, ovvero la differenza tra tutte le entrate e le spese di competenza) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui alla legge n.145 del 30 dicembre 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2, ottenuto sottraendo a W1 le risorse con vincoli di destinazione e gli accantonamenti di bilancio), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. L'equilibrio complessivo (W3, ottenuto sommando a W2 le variazioni degli accantonamenti - in più o in meno - a vario titolo effettuati in sede di rendiconto) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio in relazione al risultato di amministrazione.

Il comune di Griante (CO), come si evince dal prospetto sopra riportato, ha documentato il conseguimento di un risultato di competenza negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 della citata legge n.145/2018 e in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n.3 del 14 febbraio 2019, nonché di un risultato positivo dell'equilibrio di bilancio.

Per quanto concerne il risultato di amministrazione, si riporta il prospetto per gli anni oggetto dell'analisi.



Tabella 2 - Risultato di amministrazione

	2020			2021		
	Gestione residui	Gestione competenza		Gestione residui	Gestione competenza	
Fondo cassa al 31/12			806.056,40			1.356.762,35
Residui attivi	291.096,13	455.870,33	746.966,46	414.653,55	397.828,06	812.481,61
di cui del Titolo I e del Titolo III EP	145.225,76			111.709,58		
Residui passivi	64.773,41	232.750,62	297.524,03	56.159,87	377.035,25	433.195,12
FPV spesa corrente			-			-
FPV spesa capitale			426.055,86			227.050,43
Risultato di amministrazione al 31/12			829.442,97			1.508.998,41

Fonte: BDAP – EP Esercizi precedenti

	2022		
	Gestione residui	Gestione competenza	
Fondo cassa al 31/12			1.715.233,41
Residui attivi	540.189,54	320.262,23	860.451,77
di cui del Titolo I e del Titolo III EP	148.970,42		
Residui passivi	167.064,76	296.420,31	463.485,07
FPV spesa corrente			-
FPV spesa capitale			263.781,27
Risultato di amministrazione al 31/12			1.848.418,84

Fonte: BDAP – EP Esercizi precedenti

Di seguito si riassumono le conclusioni limitatamente ad alcune delle criticità (rispettando la numerazione nell'elenco iniziale):

3. Capacità di riscossione

Dall'esame documenti contabili degli esercizi di riferimento è emersa una criticità relativa alla capacità di riscossione soprattutto per "TARSU/TIA/TARI", con una percentuale di riscossione del 19% in c/residui (residui conservati al 31.12.2022 pari a euro 194.669,43). In sede di riscontro istruttorio, il Responsabile dell'Area economico finanziaria ha rappresentato che il principale motivo deve attribuirsi al fatto che *"un contribuente ha presentato la richiesta, accettata dall'Amministrazione comunale, per un piano di rientro relativo alla TARI emessa dal 2018 al 2022 per un totale di € 169.445, 68, che "incide sul totale del ruolo annuale*

in modo considerevole (circa il 28%)", ma che "l'ultima rata del piano di rientro è stata versata nel corso del 2024".

Tenuto conto dei chiarimenti forniti, la Sezione invita l'Ente a monitorare attentamente l'attività di riscossione al fine di migliorarne l'efficacia con particolare attenzione alle entrate del Titolo I, oltre che a quelle del Titolo III. In merito, è doveroso ricordare, che, pur tenendo conto della grave congiuntura economica che ha contribuito ad impoverire il tessuto sociale il Comune è tenuto, nell'ottica di una valutazione dei rischi, là dove emergano uno o più indicatori che rilevano una difficoltà futura di incasso, ad adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento del rischio di mancata riscossione, correggendo gli interventi attraverso un idoneo piano di recupero. Si richiama l'Ente all'applicazione corretta dei principi contabili sui residui passivi e sui crediti in linea con la vigente normativa. È opportuno, infatti, migliorare concretamente ed effettivamente la capacità di riscossione in conto residui, anche al fine di evitare che i propri crediti, col tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione, con impatto diretto sulla quantificazione del FCDE e, dunque, sull'accantonamento di somme che potrebbero essere diversamente utilizzate, magari per rendere servizi alla comunità amministrata.

4. Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)

Dall'analisi dei questionari consuntivi 2020, 2021 e 2022 e dalle allegate relazioni dell'Organo di revisione dell'Ente, sono emerse alcune criticità concernenti la corretta determinazione del FCDE. Più precisamente, dal prospetto analitico della composizione del risultato di amministrazione emerge la seguente situazione:

Tabella 3 - Composizione del risultato di amministrazione

	2020	2021	2022
Risultato di amministrazione (A)	829.442,97	1.508.998,41	1.848.418,84
Parte accantonata (B)	33.225,00	39.355,00	34.420,00
di cui FCDE	27.292,00	28.463,00	27.341,00
Residui attivi	746.966,46	812.481,61	860.451,77
Residui attivi totale Tit. I e Tit. III EP	145.225,76	111.709,58	148.970,42
Parte vincolata (C)	187.153,54	1.440,58	412,00
Parte destinata agli investimenti (D)	-	-	-
Parte disponibile (E=A-B-C-D)	609.064,43	1.468.202,83	1.813.586,84

EP: esercizi precedenti

Fonte: Elaborazione dati BDAP

Dall'esame dei dati si è rilevato un accantonamento al FCDE del 18,79% dei residui attivi del Titolo I e III nel 2020, del 25,47% nel 2021 e del 18,35% nel 2022, lo stesso, tuttavia, appare sufficiente tenuto conto dell'importo del risultato di amministrazione nella parte disponibile (pari a euro 609.064,43 nel 2020, euro 1.468.202,83 nel 2021 ed euro 1.813.586,84 nel 2022).

In sede di riscontro istruttorio, a fronte della richiesta di chiarimenti formulata da questa Sezione, il Responsabile dell'Area economico finanziaria, oltre ad allegare il prospetto Excel con il calcolo del FCDE richiesto, rappresentava che *"dal calcolo FCDE sono stati esclusi l'IMU e le sanzioni al Codice della Strada, in quanto, entrambi, vengono incassati esclusivamente per cassa e non a seguito di emissione di ruolo. Viene calcolato sui proventi della TARI, del servizio idrico integrato e ei canoni di locazione"* e che *"la differenza di € 23.466,31 è riferita a entrate per cassa che non vengono considerate nel calcolo del fondo quali imposta di soggiorno, addizionale irpef, tefa, diritti di segreteria, diritti su carte d'identità elettroniche, canone unico, rimborsi diversi, pubblicità, proventi da parcometro, interessi attivi ecc."*. In allegato, inoltre, trasmetteva la relazione del revisore con la quale, oltre a fornire ulteriori e compiuti chiarimenti in merito, si certifica che il totale dei residui attivi è certo ed esigibile.

Prendendo atto della risposta, la Sezione ricorda che i tributi degli Enti locali gestiti attraverso ruoli ordinari e le liste di carico, con versamento in autoliquidazione, sono accertati e imputati contabilmente all'esercizio in cui viene emesso il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione però che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto e che l'esigibilità decorre dalla notifica dell'avviso di accertamento. Si precisa che le entrate tributarie (IMU, per cassa), Addizionale comunale IRPEF (stima MEF) o Imposta soggiorno (per cassa) rimosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate:

- sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto;
- nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. In questo caso la componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione. Periodicamente gli enti devono verificare e controllare il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvedere all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto.

Alla luce delle considerazioni su esposte, si raccomanda l'Ente a verificare una corretta determinazione del FCDE, a valutare le poste da escludere fornendo una dettagliata e

adeguata motivazione nella nota illustrativa del bilancio di previsione, nonché ad accertarsi della congruità dello stesso FCDE in sede di redazione dei rendiconti futuri, valutandone altresì l'incidenza sugli equilibri di bilancio e sulla quantificazione del risultato di amministrazione.

5. Gestione residui

Per quanto emerso in sede istruttoria e tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente nella nota di risposta, si invita l'Ente a vigilare costantemente sulla gestione dei residui attivi e passivi, con particolare attenzione alla presenza di residui maturati in annualità pregresse (le scritture contabili presentano residui risalenti), come peraltro già evidenziato dal revisore, attivando e curando le necessarie procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni (debitorie o creditorie), con puntuale riscontro delle ragioni del loro mantenimento, come peraltro già indicato nella nota di risposta istruttoria, al fine di attuare tutte le misure necessarie per neutralizzarli.

A fronte degli esiti dell'istruttoria non è stato necessario procedere ad ulteriori approfondimenti sui rendiconti relativi agli esercizi finanziari in esame, che risultano in linea con i vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, ovviamente, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. Si riservano tutti gli eventuali ed aggiuntivi approfondimenti, che risulteranno necessari, in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia dispone, allo stato degli atti, la chiusura dell'esame dei questionari consuntivi 2020, 2021 e 2022 redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 senza ulteriori osservazioni.

Copia della presente delibera sarà trasmessa al Sindaco, nonché all'organo di revisione dei conti del Comune, per quanto di rispettiva competenza.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2024.

Il Magistrato Relatore
Vittoria Cerasi

Il Presidente
Antonio Buccarelli

Depositata in Segreteria il

8 agosto 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)